

DGR 2007 DD. 24.8.2007

Premesso che:

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, recante "Definizione dei livelli essenziali di assistenza", sono stati individuati i Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) da garantire a tutti gli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale, a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa, nel rispetto dei principi e nei limiti delle risorse finanziarie pubbliche di cui all'art. 1, commi 2 e 3, del D.lgs 30 dicembre 1992 n. 502, e successive modificazioni;
- i contenuti del citato DPCM sono stati confermati dall'art. 54 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 che al comma 3 prevede, tra l'altro, che le modifiche allo stesso siano disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano;
- con DPCM 28 novembre 2003 "Modifica del DPCM 29 novembre 2001" recante "Definizione dei livelli essenziali di assistenza in materia di certificazioni" sono state apportate modifiche agli Allegati 1B, 1C e 2A;

Atteso che, con deliberazione n. 2747 del 29 luglio 2002, "Provvedimenti urgenti in materia sanitaria" la Giunta Regionale ha, tra l'altro, individuato le linee di intervento necessarie per l'attuazione del già citato DPCM 29 novembre 2001;

Considerato che il DPCM 5 marzo 2007 avente per oggetto "Modifica del DPCM 29 novembre 2001" recante "Definizione dei livelli essenziali di assistenza" ha apportato le seguenti modifiche agli Allegati 1A, 1B, 2B e 2C del predetto DPCM 29 novembre 2001:

Allegato 1A - Classificazione dei livelli

- a) nell'elenco di attività riportate alla lettera H del paragrafo 2 "Assistenza distrettuale" la voce "- attività sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone anziane non autosufficienti" è sostituita dalla seguente: "- attività sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone anziane in relazione al livello di non autosufficienza";
- b) all'elenco di attività riportate alla lettera H del paragrafo 3. "Assistenza ospedaliera" è aggiunta la seguente: "attività di ricerca e reperimento di cellule staminali presso registri e banche nazionali ed estere".

Allegato 1B – Ricognizione della normativa vigente, con l'indicazione delle prestazioni erogabili, delle strutture di offerta e delle funzioni

Nella tabella "Assistenza territoriale semiresidenziale e residenziale " alla prima colonna ("Prestazioni"), dopo le parole "Attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di anziani" sono inserite le seguenti: "in relazione al livello di non autosufficienza".

Allegato 2B – Prestazioni parzialmente escluse dai LEA in quanto erogabili solo secondo specifiche indicazioni cliniche di seguito indicate

- a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: "b) densitometria ossea ad intervalli di tempo non inferiori a 18 mesi limitatamente ai soggetti che presentino i fattori di rischio indicati nell'allegato 2Bb";
- b) la lettera d) è sostituita dalla seguente: "d) prestazioni di chirurgia refrattiva, limitatamente ai soggetti che presentino le condizioni indicate nell'allegato 2Bd".

Allegato 2C – Prestazioni incluse nei LEA che presentano un profilo organizzativo potenzialmente inappropriato, o per le quali occorre comunque individuare modalità più appropriate di erogazione

Nell'elenco DRG ad alto rischio di non appropriatezza in regime di degenza ordinaria, la voce "222 Interventi sul ginocchio (codice intervento 80.6)" è sostituita dalla seguente: "503 Interventi sul ginocchio senza diagnosi principale di infezione".

Atteso che il medesimo DPCM 5 marzo 2007 integra i livelli essenziali dell'assistenza protesica di cui al DM 27 agosto 1999, n. 332 e successive modificazioni, introducendo le prestazioni riguardanti la manutenzione, la riparazione o la sostituzione di parti della componente esterna di impianti cocleari, nonché la sostituzione integrale della esoprotesi, elencate nell'Allegato 3 alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante;

Atteso che, in data 27 giugno 2007, è stato sancito un Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano che, rilevando la disomogenea ed insufficiente offerta sul territorio nazionale dei servizi di cure palliative pediatriche previsti dai Livelli essenziali di assistenza fissati dal DPCM del 29 novembre 2001, sostiene la necessità di avviare azioni atte a garantire tali cure ai minori con malattia inguaribile e/o terminale mediante lo sviluppo di una rete assistenziale comprendente risposte residenziali e domiciliari in grado di integrarsi;

Considerata l'esigenza di recepire le modifiche introdotte dal DPCM 5 marzo 2007 e di prendere atto dell'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sottoscritto in data 27 giugno 2007;

La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla salute e alla protezione sociale, all'unanimità

Delibera

1. di recepire le modifiche al DPCM 29 novembre 2001, introdotte dal DPCM 5 marzo 2007 avente per oggetto "Modifica del DPCM 29 novembre 2001" recante "Definizione dei livelli essenziali di assistenza";
2. di prendere atto delle seguenti modificazioni introdotte dagli allegati 1A e 1 B:
Allegato 1A - Classificazione dei livelli
 - a) nell'elenco di attività riportate alla lettera H del paragrafo 2 "Assistenza distrettuale" la voce "- attività sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone anziane non autosufficienti" è sostituita dalla seguente: "- attività sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone anziane in relazione al livello di non autosufficienza";
 - b) all'elenco di attività riportate alla lettera H del paragrafo 3. "Assistenza ospedaliera" è aggiunta la seguente: "attività di ricerca e reperimento di cellule staminali presso registri e banche nazionali ed estere".Allegato 1B – Ricognizione della normativa vigente, con l'indicazione delle prestazioni erogabili, delle strutture di offerta e delle funzioni

Nella tabella "Assistenza territoriale semiresidenziale e residenziale " alla prima colonna ("Prestazioni"), dopo le parole "Attività sanitaria e sociosanitaria nell'ambito di programmi riabilitativi a favore di anziani" sono inserite le seguenti: "in relazione al livello di non autosufficienza".
3. di prendere atto che la lettera b) dell'Allegato 2B è sostituita dalla seguente "b) densitometria ossea ad intervalli di tempo non inferiori a 18 mesi, limitatamente ai soggetti che presentino i fattori di rischio indicati nell'Allegato 2Bb" e di adottare i criteri di erogabilità delle prestazioni di densitometria ossea, stabiliti dall' Allegato 2Bb del DPCM citato, elencati nell' Allegato 1 al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante che sostituisce l'Allegato 3 della DGR n. 2747 del 29 luglio 2002;
4. di adottare, con riferimento alle prestazioni di chirurgia refrattiva, le condizioni stabilite nell' Allegato 2Bd del DPCM citato elencati nell' Allegato 2 al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante;
5. di prendere atto che, nell'Allegato 2C del DPCM citato, nell'elenco DRG ad alto rischio di non appropriatezza in regime di degenza ordinaria la voce "222 Interventi sul ginocchio (codice intervento 80.6)" è sostituita dalla seguente: "503 Interventi sul ginocchio senza diagnosi principale di infezione";

6. di prendere atto che sono incluse nel livello essenziale dell' assistenza protesica, di cui al DM 27 agosto 1999 n. 332 e successive modificazioni, le prestazioni riguardanti la manutenzione, la riparazione o la sostituzione di parti della componente esterna di impianti cocleari, nonché la sostituzione integrale della esoprotesi, elencate nell'Allegato 3 alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante;
7. di prendere atto dell'Accordo, sancito in data 27 giugno 2007 tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano i cui contenuti troveranno applicazione nella realizzazione di una rete di cure palliative pediatriche, tenuto conto delle linee di indirizzo che saranno fornite dal gruppo tecnico interregionale con rappresentanti del Ministero della Salute, previste dallo stesso Accordo;
8. le modifiche al DPCM 29 novembre 2001, recepite dal presente provvedimento, si applicano dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

ALLEGATO 1

FATTORI DI RISCHIO PER L'EROGAZIONE DELLE PRESTAZIONI DI DENSITOMETRIA OSSEA

L'INDAGINE DENSITOMETRICA E' INDICATA IN PRESENZA DI UNO DEI SEGUENTI FATTORI DI RISCHIO MAGGIORI:

1. Per soggetti di ogni eta' di sesso femminile e maschile:

- a) precedenti fratture da fragilita' (causate da trauma minimo) o riscontro radiologico di fratture vertebrali;
- b) riscontro radiologico di osteoporosi;
- c) terapie croniche (attuatae o previste):
 - cortico-steroidi sistemici (per piu' di tre mesi a posologie ≥ 5 mg/die di equivalente prednisonico);
 - levotiroxina (a dosi soppressive);
 - antiepilettici;
 - anticoagulanti (eparina);
 - immunosoppressori;
 - antiretrovirali;
 - sali di litio;
 - agonisti del GnRH;
 - chemioterapia in eta' pediatrica (1);
 - radioterapia in eta' pediatrica (2);

(1) La Chemioterapia e' prevista quale criterio di accesso nell'eta' adulta solo se associata a tre o piu' criteri minori.

(2) La Radioterapia e' prevista quale criterio di accesso nell'eta' adulta solo se associata a tre o piu' criteri minori.
- d) patologie a rischio di osteoporosi:
 - malattie endocrine con rilevante coinvolgimento osseo (amenorrea primaria non trattata, amenorrea secondaria per oltre un anno, ipogonadismi, iperparatiroidismo, ipertiroidismo, sindrome di Cushing, acromegalia, deficit di GH, iperprolattinemia, diabete mellito tipo 1);
 - rachitismi/osteomalacia;
 - sindromi da denutrizione, compresa l'anoressia nervosa e le sindromi correlate;
 - celiachia e sindromi da malassorbimento;
 - malattie infiammatorie intestinali croniche severe;
 - epatopatie croniche colestatiche;
 - fibrosi cistica;
 - insufficienza renale cronica, sindrome nefrosica, nefrotubulopatie croniche e ipercalciuria idiopatica;
 - emopatie con rilevante coinvolgimento osseo (mieloma, linfoma, leucemia, talassemia, drepanocitosi, mastocitosi);

- artrite reumatoide (incluso Morbo di Still), spondilite anchilosante, artropatia psoriasica, connettiviti sistemiche;
- patologie genetiche con alterazioni metaboliche e displasiche dell'apparato scheletrico;
- trapianto d'organo;
- allettamento e immobilizzazioni prolungate (> tre mesi);
- paralisi cerebrale, distrofia muscolare, atrofia muscolare e spinale.

2. Limitatamente a donne in menopausa:

- a) anamnesi familiare materna di frattura osteoporotica in eta' inferiore a 75 anni;
- b) menopausa prima di 45 anni;
- c) magrezza: indice di massa corporea < 19 kg/m².

L'INDAGINE DENSITOMETRICA E', INOLTRE, INDICATA IN PRESENZA DI 3 O PIU' FATTORI DI RISCHIO MINORI:

per le donne in menopausa:

1. eta' superiore a 65 anni;
2. anamnesi familiare per severa osteoporosi;
3. periodi superiori a 6 mesi di amenorrea premenopausale;
4. inadeguato apporto di calcio (< 1200 mmg/die);
5. fumo > 20 sigarette/die;
6. abuso alcolico (> 60 g/die di alcool).

per gli uomini di eta' superiore a 60 anni:

1. anamnesi familiare per severa osteoporosi;
2. magrezza (indice di massa corporea < 19 Kg/m²);
3. inadeguato apporto di calcio (< 1200 mmg/die);
4. fumo >20 sigarette/die;
5. abuso alcolico (> 60 g/die di alcool).

ALLEGATO 2

CONDIZIONI PER L'EROGAZIONE DELLA CHIRURGIA REFRAITIVA

Le prestazioni di chirurgia refrattiva sono incluse nei LEA, in regime ambulatoriale e limitatamente a:

- 1) anisometropia sup. a 4 diottrie di equivalente sferico, non secondaria a chirurgia refrattiva, limitatamente all'occhio piu' ametropo con il fine della isometropizzazione dopo aver verificato, in sede pre-operatoria, la presenza di visione binoculare singola, nei casi in cui sia manifesta e certificata l'intolleranza all'uso di lente a contatto corneale;
- 2) astigmatismo uguale o superiore a 4 diottrie;
- 3) ametropie conseguenti a precedenti interventi di oftalmochirurgia non refrattiva, limitatamente all'occhio operato, al fine di bilanciare i due occhi;
- 4) PTK per opacita' corneali, tumori della cornea, cicatrici, astigmatismi irregolari, distrofie corneali, esiti infausti di chirurgia refrattiva;
- 5) esiti di traumi o malformazioni anatomiche tali da impedire l'applicazione di occhiali, nei casi in cui sia manifesta e certificata l'intolleranza all'uso di lente a contatto corneale.

La certificazione di intolleranza all'uso di lente a contatto, ove richiesta, dovra' essere rilasciata da una struttura pubblica diversa da quella che esegue l'intervento e corredata da documentazione anche fotografica.

ALLEGATO 3

MANUTENZIONE E SOSTITUZIONE DI COMPONENTI ESTERNE DI IMPIANTI COCLEARI

Le prestazioni di manutenzione, riparazione o sostituzione di parti della componente esterna dell'impianto cocleare sono erogate con le modalità previste dal DM 27 agosto 1999, n. 332 e successive modificazioni, limitatamente a:

- a) manutenzione, riparazione o sostituzione di antenna semplice (cod. 21.45.92.103);
- b) manutenzione, riparazione o sostituzione di magnete (cod. 21.45.92.106);
- c) manutenzione, riparazione o sostituzione di microfono (cod. 21.45.92.109);
- d) manutenzione, riparazione o sostituzione di Speech processor (cod. 21.45.92.112);
- e) manutenzione, riparazione o sostituzione di cavetto (cod. 21.45.92.115).

Nel caso in cui le prestazioni sopraelencate siano insufficienti, su certificazione dello specialista, ad assicurare la perfetta funzionalità della componente esterna dell'impianto cocleare, il Servizio Sanitario Nazionale garantisce l'integrale sostituzione della componente stessa da parte della struttura sanitaria che ha eseguito l'impianto ovvero delle strutture a tal fine individuate dalla Regione, con le modalità previste dal decreto ministeriale 27 agosto 1999, n. 332. La prestazione è individuata come "Sostituzione integrale di esoprotesi" e identificata dal codice 21.45.18.003".